

## REGOLAMENTO (CE) N. 1796/2000 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2000

che deroga, per quanto concerne l'utilizzazione dei terreni messi a riposo in Svezia, al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno ai produttori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno ai produttori di taluni seminativi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1672/2000<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1454/2000<sup>(4)</sup>, fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 relativamente alle condizioni di concessione dei pagamenti per superficie per taluni seminativi. L'articolo 19, paragrafi 2 e 3, prevede che le superfici ritirate debbano rimanere a riposo per un periodo che inizi non oltre il 15 gennaio e si concluda non prima del 31 agosto e che non possano essere utilizzate, salvo disposizioni contrarie, per produzioni agricole né essere destinate ad un uso lucrativo.
- (2) Le condizioni climatiche che si sono avute nel corso degli ultimi dodici mesi, sono state caratterizzate in alcune regioni dell'Unione da una situazione di siccità, in particolare nel corso dell'autunno e dell'inverno, e in altre da precipitazioni eccessive, soprattutto durante la primavera e l'estate. Tale situazione ha già indotto la Commissione ad adottare un certo numero di deroghe a favore delle Spagna, della Germania e dell'Austria, che figurano al regolamento (CE) n. 1332/2000 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1595/2000<sup>(6)</sup>.
- (3) Inoltre, delle piogge troppo abbondanti hanno provocato in Svezia l'inondazione dei pascoli e questi non possono più essere utilizzati per l'alimentazione del bestiame. Per il mese di agosto occorre pertanto trovare

a livello locale ulteriori riserve di foraggi da utilizzare come mangimi in attesa dell'autunno.

- (4) La situazione in precedenza descritta giustifica una deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999, onde consentire l'utilizzazione dei terreni, messi a riposo nel quadro dei regimi per i seminativi, per alimentare il bestiame prima della scadenza del periodo di ritiro dei terreni, stabilita al più presto al 31 agosto. Occorre tuttavia prevedere delle misure che assicurino il rispetto del carattere non lucrativo dell'utilizzo di tali terreni.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Per la campagna 2000-2001 e in deroga all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, le superfici dichiarate a riposo nelle regioni della Svezia di cui all'allegato del presente regolamento possono essere utilizzate per l'alimentazione del bestiame.

2. La Svezia adotta tutte le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto del carattere non lucrativo dell'utilizzo delle superfici ritirate e, in particolare, l'esclusione dei prodotti raccolti sui terreni in questione dal regime di aiuto ai foraggi essiccati previsto dal regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio<sup>(7)</sup>.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 10 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2000.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione

(<sup>1</sup>) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.  
 (<sup>2</sup>) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13.  
 (<sup>3</sup>) GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.  
 (<sup>4</sup>) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 28.  
 (<sup>5</sup>) GU L 151 del 24.6.2000, pag. 9.  
 (<sup>6</sup>) GU L 182 del 21.7.2000, pag. 10.

(<sup>7</sup>) GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1.